



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/01/2023 (punto N 9)

Delibera

N 21

del 23/01/2023

Proponente

STEFANIA SACCARDI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Gennaro GILIBERTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

Regolamento (UE) 1308/2013. Adozione dei criteri di priorità e individuazione della superficie massima richiedibile e della superficie minima garantita per il rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli da realizzare nell'ambito della Regione Toscana - annualità 2023.

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 modificato dal Regolamento (UE) 2021/2117, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE)n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, entrato in vigore il 1° gennaio 2014;

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

VISTI il regolamento delegato (UE) n. 2018/273 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2018, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli;

VISTO in particolare il Capo III, Sez I del citato regolamento (UE) n.1308/2013 che, nel definire le regole per la gestione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, attribuisce agli Stati membri la potestà di individuare norme specifiche per il rilascio delle autorizzazioni, per l'applicazione di criteri di ammissibilità e di priorità;

RICHIAMATO il decreto ministeriale del Direttore Generale della Direzione delle politiche internazionali e dell'Unione Europea del 25 ottobre 2022 con il quale si stabilisce che per l'annualità 2023, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli, è disponibile a livello nazionale una superficie di 6.784,73 ettari, pari all'1% della superficie vitata nazionale riferita alla data del 31 luglio 2022, integrata delle superfici autorizzate di nuovi impianti oggetto di rinuncia nella medesima annualità;

VISTO il decreto ministeriale n. 0649010 del 19 dicembre 2022: "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli";

RICHIAMATO in particolare l'articolo 8 del decreto ministeriale n. 0649010 del 19 dicembre 2022, soprarichiamato, in cui si dispone che, le Regioni possono applicare, per l'intera superficie vitata loro assegnata, uno o più dei seguenti criteri o sub-criteri di priorità:

- A) organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e di criminalità di altro tipo (criterio di cui all'allegato II paragrafo 1, lettera II del regolamento delegato 273/2018);
- B) le parcelle agricole identificate nella richiesta sono ubicate in uno o più dei tipi di superficie di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'allegato II del regolamento delegato 273/2018, di seguito elencate:
 - 1. superfici soggette a siccità, con un rapporto fra precipitazione annua ed evapotraspirazione potenziale annua inferiore allo 0,5;
 - 2. superfici con scarsa profondità radicale, inferiore a 30 centimetri;

3. superfici con problemi di tessitura e pietrosità del suolo, secondo la definizione e le soglie contenute nell'allegato III del Regolamento (UE) n.1305/2013;
 4. superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15 %;
 5. superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi;
 6. superfici ubicate in piccole isole con una superficie totale massima di 250 chilometri quadrati, caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici;
- C) superfici in cui l'impianto dei vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente (criterio di cui al paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'allegato II al regolamento delegato 273/2018;
- D) superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie di cui al paragrafo 2, lettera h) dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'allegato II del Regolamento delegato UE) 2018/273. Tale criterio è considerato soddisfatto se la complessiva superficie aziendale viticola è compresa tra 0,5 ettari e 50 ettari, fermo restando che, in tale ambito, le Regioni possono definire un intervallo inferiore;

CONSIDERATO che il criterio di priorità legato alle organizzazioni senza scopi di lucro che gestiscono superfici confiscate alla criminalità organizzata, non risulta applicabile in quanto non risultano presenti sul territorio regionale, organizzazioni che rispettano i requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera A) del decreto ministeriale n. 0649010 del 19 dicembre 2022:

RITENUTO inoltre opportuno non avvalersi del criterio di priorità legato alle superfici in cui l'impianto dei vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente (criterio di cui al paragrafo 2, lettera b) dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'allegato II al regolamento delegato (UE) 273/2018, in quanto sulla base dell'esperienza maturata nelle precedenti annate, tale criterio è risultato irrilevante ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni per nuovi impianti nella realtà vitivinicola toscana;

RITENUTO infine opportuno non avvalersi del criterio di priorità legato alle superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie, da applicare quando la superficie aziendale viticola totale è compresa tra 0,5 ettari e 50 ettari, in quanto scarsamente efficace rispetto all'obiettivo di garantire una distribuzione della superficie a nuovo impianto al maggior numero possibile di imprese, considerando anche che viene data facoltà alle Regioni di fissare un tetto massimo di superficie concedibile ed una superficie minima garantita a tutti i soggetti richiedenti;

RITENUTO opportuno avvalersi, nell'ambito dei criteri di priorità di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'allegato II del regolamento delegato 273/2018, del solo criterio di priorità riferito alle "superfici ubicate in piccole isole", così come definite dalla normativa comunitaria, essendo tali territori caratterizzati da vincoli strutturali e socioeconomici, e considerato che in tali zone la coltivazione della vite, condotta razionalmente con interventi di limitato impatto ambientale, rappresenta un importante strumento per ripristinare un livello accettabile di agrobiodiversità;

VISTO il comma 3 dell'articolo 8 del decreto ministeriale n. 0649010 del 19 dicembre 2022, in cui si dispone che le Regioni comunichino al [Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste](#), entro il 30 gennaio di ogni anno, secondo la tabella riportata nell'allegato II al medesimo decreto ministeriale, la ponderazione da attribuire ad ognuno dei criteri e sub-criteri di priorità sopra richiamati, associando a ciascuno di essi un valore individuale compreso tra zero e uno, fermo restando che la somma di tutti i valori individuali deve essere pari a uno;

RITENUTO pertanto di attribuire, per le motivazioni sopra espresse, il peso ponderale pari a uno al criterio di priorità riferito alle “superfici ubicate in piccole isole”, e un peso ponderale pari a zero a tutti gli altri criteri di priorità;

RITENUTO opportuno in applicazione del comma 5 dell'articolo 8 del decreto ministeriale n. 0649010 del 19 dicembre 2022, confermare anche per l'anno 2023 il limite massimo di superficie richiedibile per domanda pari a 30 ettari, in quanto sulla base dell'esperienza maturata nelle cinque precedenti annate, tale limite garantisce il minor abbattimento proporzionale rispetto alle superfici richieste;

RICHIAMATO il comma 5 dell'articolo 11 del decreto ministeriale n. 0649010 del 19 dicembre 2022, in cui si dispone che, nel caso in cui le domande ammissibili superino la superficie per nuovi impianti assegnata alle Regioni, ciascuna Regione può garantire il rilascio di autorizzazioni sino ad una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ha a tutti i richiedenti;

RITENUTO opportuno avvalersi di tale facoltà, stabilendo che, nel caso in cui le richieste ammissibili superino la superficie assegnata alla Regione Toscana, venga garantito a tutti i richiedenti il rilascio di autorizzazioni per una superficie minima pari a 0,25 ettari, in quanto, sulla base della esperienza maturata nelle scorse annate, tale superficie consente di soddisfare il maggior numero possibile di imprese, rendendo l'intervento più efficace, e rappresenta, al tempo stesso, un vantaggio per le piccole e medie imprese che, nell'arco di un triennio, con tale superficie minima garantita, riescono a realizzare superfici vitate di dimensioni tali da rendere l'intervento più utile, soprattutto per le imprese ricadenti in territori caratterizzati da vincoli strutturali, agronomici e socioeconomici tali da rendere la coltivazione della vite un importante strumento di conservazione dell'ambiente;

PRESO ATTO che, qualora la superficie di nuovi impianti messa a disposizione della Regione Toscana, non sia sufficiente a garantire il rilascio a tutti i richiedenti della superficie minima sopra richiamata, con successivo atto si provvederà a ridurre di conseguenza tale limite;

RICHIAMATE inoltre le disposizioni di cui ai commi 3,4 e 5 dell'articolo 69 della legge 238/2016, "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", nei quali sono individuate le sanzioni da comminare ai produttori che non utilizzano in tutto o in parte le autorizzazioni per nuovo impianto viticolo concesse entro il loro periodo di validità;

PRESO ATTO pertanto che il mancato utilizzo delle autorizzazioni per nuovo impianto viticolo, oltre alla applicazione di sanzioni pecuniarie, comporta anche l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie (esclusione da 1 a 3 anni dalle misure di sostegno previste dall'Organizzazione Comune di Mercato del settore vitivinicolo (OCM vitivinicola);

RITENUTO necessario che gli Uffici preposti alla istruttoria delle domande di contributo presentate nell'ambito del Programma nazionale di sostegno dell'OCM vitivinicola ([Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste](#), AGEA, ARTEA e Sviluppo Toscana), dispongano dell'elenco dei nominativi dei soggetti che non hanno utilizzato le autorizzazioni di nuovo impianto concesse entro il loro periodo di validità, con le indicazioni utili per conoscere il tipo di sanzione amministrativa accessoria da applicare;

PRESO ATTO che, ad oggi, il procedimento informatico per la gestione dell'archivio nazionale concernente l'elenco dei nominativi dei soggetti a cui sono state applicate le sanzioni ai sensi dell'articolo 69 della Legge 238/2016, non risulta ancora operativo;

RITENUTO pertanto opportuno, nelle more di funzionamento del suddetto registro, incaricare il Settore “Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari.” della Giunta regionale, competente in materia, di comunicare l'elenco dei nominativi dei soggetti a cui sono state comminate le sanzioni di cui all'articolo 69 della Legge 238/2016, agli Uffici del [Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste](#), di AGEA, di Sviluppo Toscana e di ARTEA preposti alla istruttoria delle domande di sostegno presentate nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, degli investimenti e della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi, con le informazioni necessarie a garantire una adeguata istruttoria;

Preso atto che, sono state effettuate le consultazioni on line con le organizzazioni professionali agricole e cooperative, che hanno espresso la loro condivisione in merito alla proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione nella seduta del 12 gennaio 2023;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di applicare, per quanto richiamato in premessa, alle richieste di concessione di autorizzazioni di nuovi impianti viticoli da realizzare sul territorio della Regione Toscana presentate nell'annualità 2023, il criterio di priorità relativo alle parcelle agricole identificate nella richiesta ubicate nelle piccole isole, come definite dalla normativa comunitaria richiamata in premessa;
2. di attribuire al criterio di priorità di cui al precedente punto 1) un peso ponderale pari a 1;
3. di stabilire un tetto massimo di superficie vitata richiedibile per domanda pari a 30 ettari;
4. di stabilire che, nel caso in cui le richieste ammissibili superino la superficie assegnata alla Regione Toscana, venga garantito il rilascio di autorizzazioni per una superficie minima pari a 0,25 ettari a tutti i richiedenti, fermo restando che, qualora la superficie di nuovi impianti disponibile, non sia sufficiente a garantire il rilascio a tutti i richiedenti della superficie minima sopra indicata, con successivo atto si provvederà a ridurre di conseguenza tale limite;
5. di incaricare il Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari.” della Giunta regionale, competente in materia, di comunicare l'elenco dei nominativi dei soggetti a cui sono state comminate le sanzioni di cui all'articolo 69 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238, agli Uffici del [Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste](#), di AGEA, di Sviluppo Toscana e di ARTEA preposti alla istruttoria delle domande di sostegno presentate nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, degli investimenti e della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi;
6. di trasmettere il presente provvedimento al [Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste](#). Direzione generale delle politiche internazionali e della Unione Europea - PIUE VII, e ad AGEA Coordinamento.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, e 5 bis della l.r. 23/2007e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
GENNARO GILIBERTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI